

Centro di ricerca
research centre

acronimo	ASK
denominazione	Art, Science and Knowledge - Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative artistiche e culturali <i>Centre for Research on Management and Economics of Arts and Culture Institutions</i>
oggetto di attività	Economia e management nei settori dell'arte e della cultura <i>Study centre on the economics and management of the arts and culture</i>

Regolamento

Emanato con Decreto Rettoriale 79 del 26 ottobre 2022

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al "Centro ASK (Art, Science and Knowledge) - Laboratorio di economia e gestione delle istituzioni e delle iniziative artistiche e culturali", di seguito denominato "Centro", costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, risorse, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 56 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata).
Il Centro opera prevalentemente nei settori scientifico-disciplinari e nelle aree disciplinari dei Dipartimenti di Accounting, Economia, Finanza, Marketing, Management e Tecnologia, Scienze delle Decisioni, Scienze Sociali e Politiche, Studi Giuridici.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Le finalità del Centro sono descritte in termini di: a. obiettivo scientifico; b. metodi e strumenti della ricerca; c. modalità attuative.

a. Obiettivo scientifico

Il progetto del laboratorio è di ricompaginare i rapporti tra i saperi artistico-umanistici e i saperi economico-gestionali, al fine di approfondire conoscenze e collaborare all'attività di formazione nel quadro della programmazione didattica dell'Università:

- alla formazione di una cultura di progetto nell'ambito della conservazione e promozione di beni ed attività artistiche e culturali (archivi, biblioteche, musei e gallerie, siti archeologici, patrimonio monumentale, beni paesistici);
- ai temi della gestione e sviluppo delle industrie culturali e creative (editoria, informazione, discografia, cinema, radio-televisione, comunicazione, turismo);
- ai temi della gestione e produzione di attività artistiche e culturali (mostre, spettacoli dal vivo, eventi);
- ai temi della relazione tra sistema delle imprese e sistema delle produzioni culturali (responsabilità sociale e investimento culturale, sponsorship, creazione di corporate cultures, design strategico);
- ai temi delle politiche culturali pubbliche e private, ai sistemi di regolazione delle attività culturali, ai temi della strutturazione giuridica dei diritti connessi alla cultura (libertà di creazione, copyright e diritti di proprietà).

Il laboratorio, si istituisce nella prospettiva di partecipare alle reti attualmente esistenti tra i principali operatori nazionali ed europei. L'adesione al progetto è aperta alle altre istituzioni scientifico-academiche di prestigio.

b. Metodi e strumenti della ricerca

I metodi e gli strumenti di ricerca risponderanno all'esigenza di integrare le dimensioni analitiche tradizionali della facoltà economica: economia aziendale, economia politica, economia pubblica, finanza, diritto, sociologia, storia con le competenze artistico-umanistiche di volta in volta implicate nei diversi progetti.

Metodi e strumenti varieranno inoltre a seconda della natura della ricerca (applicata o di base), delle aree su cui si concentra e della domanda di supporto degli interlocutori.

c. Modalità attuative

Il laboratorio opera promuovendo e sviluppando attività di ricerca di base, ricerca applicata su commessa, formazione (nel quadro della programmazione didattica dell'Università).

In particolare, l'attività del laboratorio sarà volta a:

- coordinare e svolgere studi e ricerche;
- promuovere iniziative di ricerca;
- promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari e altre iniziative di informazione su commessa;
- svolgere attività di documentazione anche attraverso osservatori dedicati, nel rispetto delle linee guida e delle policy dell'Università;
- supportare organi di governo locali, nazionali o internazionali nella definizione di politiche atte allo sviluppo del rapporto cultura – economia;
- partecipare a network o partenariati di ricerca nazionali ed internazionali con università, enti culturali, centri di ricerca, di primaria importanza.

2.2 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

2.3 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

Art.3 Risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie

3.1 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:

- docenti dell'Università Bocconi e di altre Università italiane e straniere;
- collaboratori dedicati all'attività del Centro;
- studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti.

A docenti dell'Università Bocconi e di altre Università e a studiosi ed esperti esterni può essere attribuita la qualifica di Research Fellow.

3.2 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.

3.3 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro

4.1 Sono organi del Centro:

- il Direttore
- il Comitato Scientifico.

Art 5 Direttore

- 5.1 Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca sentiti i Direttori di Dipartimento che afferiscono al Centro, tenendo conto della pluralità delle aree di ricerca del Centro. Il Direttore del Centro resta in carica tre anni e può essere riconfermato secondo quanto previsto dall'art.14 del RGA.
- 5.2 Può essere nominato Direttore del Centro un professore di prima o di seconda fascia dell'Università Bocconi. Su proposta motivata del Rettore e con incarico annuale, eventualmente rinnovabile, può essere nominato Direttore anche persona diversa.
- 5.3 Spetta al Direttore:
- convocare e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico (anche in modalità telematica)
 - coordinare l'attività del Centro;
 - redigere una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre al Comitato Scientifico;
 - formulare al Comitato Scientifico proposte per la definizione delle linee di azione del Centro;
 - definire il piano triennale di ricerca del Centro, da sottoporre all'approvazione del Prorettore alla Ricerca;
 - valutare le modalità di attuazione delle decisioni del Comitato Scientifico.
- 5.4 Il Direttore del Centro presenta annualmente al Rettore ed al Comitato Ricerca una relazione sulle attività svolte, previa approvazione della stessa da parte del Comitato Scientifico.
- 5.5 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.
- 5.6 Il Direttore ha la facoltà di designare un Vice-direttore, che è nominato con decreto del Rettore e coadiuva il Direttore, sostituendolo in tutte le sue funzioni nel caso di impedimento o di assenza.

Art.6 Comitato Scientifico

- 6.1 Il Comitato Scientifico è composto da:
- Il Direttore del Centro, che lo presiede
 - almeno tre membri nominati dal Rettore, su proposta del Direttore del Centro, tra persone di comprovata competenza nell'area oggetto dell'attività di ricerca del Centro, che non siano componenti di altri organi del Centro.
- 6.2 In relazione agli argomenti da trattare, il Direttore del Centro- può invitare di volta in volta altri esperti.
- 6.3 Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e di indirizzo sulle linee di sviluppo delle attività del Centro ed è convocato almeno una volta ogni trimestre. Spetta al Comitato Scientifico, in particolare:
- suggerire le linee strategiche per lo sviluppo del Centro;
 - sostenere l'attività del Centro anche attraverso indirizzi e raccomandazioni;

- assicurare il coordinamento tra l'attività di ricerca e l'attività didattica dei ricercatori del centro nei corsi di laurea dell'Università Bocconi.
- esprimere un parere riguardo al programma annuale delle attività del Centro, verificandone i risultati;
- formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Comitato Scientifico può cooptare altri esperti del settore di grande personalità scientifica, con voto consultivo.

6.5 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

TITOLO III - VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 7 Valutazione

7.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art.8 Amministrazione e contabilità

8.1 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 9 Durata, scioglimento e liquidazione

9.1. Il Centro ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di emanazione del presente regolamento, successivamente rinnovabile. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata dagli organi direttivi del Centro almeno sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo è disposto con le procedure previste per la costituzione. Ogni rinnovo non può essere disposto per più di cinque anni.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nei seguenti casi:

- per decorso del termine di scadenza,
- per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 10 Applicazione

10.1. Il presente Regolamento sostituisce e annulla il precedente.

10.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 11 Modifiche

11.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 12 Entrata in vigore

12.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.